

Bo, Agosto 2003

Alle Imprese che applicano il CCRIL Grafici e Affini Artigianato

C.C.R.I.L. GRAFICI E AFFINI ARTIGIANATO EMILIA-ROMAGNA PREMIO DI RISULTATO ANNO 2002

In data 25 luglio 2003, le associazioni artigiane e i sindacati dei lavoratori di settore della Regione Emilia-Romagna, hanno verificato l'andamento degli indicatori individuati dall'accordo regionale 30 aprile 2001, al fine di determinare **gli importi del premio di risultato, per l'anno 2002, per i lavoratori dipendenti di aziende artigiane del settore grafico e affini della Regione Emilia-Romagna.**

I valori sono di seguito specificati:

| livelli | Importi |
|---------|---------|
| 1 | 387,00 |
| 2B | 324,00 |
| 2 | 290,00 |
| 3 | 256,00 |
| 4 | 222,00 |
| 5 bis | 182,00 |
| 5 | 165,00 |
| 6 | 142,00 |

Il premio di risultato, **relativo all'anno 2002**, deve essere erogato ai lavoratori, **unitamente alle retribuzioni del mese di agosto 2003.**

Il premio annuo matura per il periodo **1 gennaio-31 dicembre 2002**; conseguentemente, i lavoratori in forza presso la stessa azienda, per l'intero periodo, percepiranno l'importo complessivo previsto per il proprio livello di inquadramento contrattuale.

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a **part-time e agli apprendisti** il valore del p.d.r. deve essere riproporzionato sulla base, rispettivamente, dell'orario di lavoro svolto o della percentuale di retribuzione in essere al momento dell'erogazione.

Ai **lavoratori che cessano il rapporto di lavoro, prima dell'erogazione del premio**, lo stesso sarà corrisposto nella misura del **50%** del premio erogato nell'anno precedente e sulla base dei dodicesimi di durata del rapporto di lavoro nell'anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro.

Il premio di risultato in parola rientra a tutti gli effetti nelle cosiddette erogazioni salariali di secondo livello, e stante le sue caratteristiche di variabilità, di incertezza, e di legame con parametri definiti dalle parti sociali, è applicabile, ai fini contributivi, il più favorevole regime della "**decontribuzione**", previsto dall'art. 2 legge n. 153/1997.